

## **LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2006, N. 19**

### *DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA*

Ricorrendo ad una facoltà prevista dal D.Lgs. 446/97 e in virtù dello sblocco con l'ultima finanziaria del potere impositivo regionale, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con la presente legge a variare l'aliquota IRAP e quella dell'Addizionale regionale all'IRPEF.

Per quanto riguarda la prima imposta la variazione al 5,25% vale a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed è applicata al valore della produzione netta in determinati settori di attività economiche; nello specifico in base alla classificazione ATECOFIN:

fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combustibili nucleari;  
produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;  
poste e telecomunicazioni;  
intermediazione monetaria e finanziaria (escluse assicurazioni e fondi pensione);  
assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;  
attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.

Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, l'aumento si applica, nel rispetto del criterio di gradualità delle aliquote, nel seguente modo:

1,1 per cento per redditi non superiori ai 15.000 euro;  
1,2 per cento per redditi compresi tra 15.001 e 20.000 euro;  
1,3 per cento per redditi tra 20.001 e 25.000 euro;  
1,4 per cento per redditi superiori a 25.000.

La legge dispone, poi, che non si ricorre alla via contenziosa se l'ammontare dovuto per i tributi regionali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, non supera l'importo di 16,53 euro.